

ESPEN TR



6423/16

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

FALLIMENTO REG COMP. d'UFFICIO
--------------------------------------

Ud. 18/01/2016 - CC

R.G.N. 24116/2015

Con. 6423  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Latina con ordinanza n. R.G. 139/2015, depositata il 9/10/2015 nel procedimento pendente tra:

PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI;

ODIERNA DISTRIBUZIONE SRL;

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. ALBERTO CARDINO che ha chiesto che la Suprema Corte voglia dichiarare la inammissibilità del regolamento di competenza di ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Il Collegio

rilevato che il Tribunale di Rimini, con decreto depositato il 23 marzo 2015, dichiarava la propria incompetenza per territorio in ordine alla istanza di fallimento proposta dalla locale Procura della Repubblica il

22 ottobre 2014 nei confronti della s.r.l. Odierna Distribuzione e trasmetteva quindi gli atti al Tribunale di Latina, ritenuto competente in ragione della ubicazione in Fondi della sede legale, la cui chiusura in data anteriore a quella di chiusura della unità locale in Rimini, pur dichiarata alla Guardia di Finanza dal legale rappresentante della società, risultava priva di riscontri;

che il Tribunale di Latina, convocate le parti ex art.15 comma II l.fall., con ordinanza riservata resa pubblica il 9 ottobre 2015 ha proposto regolamento di competenza d'ufficio ex artt.45 e 38 cod.proc.civ., con il quale -ritenuta preliminarmente l'inapplicabilità nella specie del termine di proponibilità posto dall'art.9 bis comma II l.fall., non essendo già stato dichiarato il fallimento- ha dedotto la competenza del Tribunale di Rimini a provvedere sulla istanza di fallimento in questione;

che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile l'istanza di regolamento di ufficio, essendo ormai decorso il termine di venti giorni di cui all'art.9 bis comma II l.fall., la cui applicabilità anche nella ipotesi in esame, in cui il fallimento non è stato dichiarato, ritiene risponda alla medesima *ratio*, sottesa alla norma, di rapida stabilizzazione della competenza in una materia che è per definizione urgente;

ritenuto che, al contrario, il termine di proponibilità del regolamento di ufficio previsto dal richiamato disposto dell'art.9 bis l.fall. non opera nel caso, qui ricorrente, in cui non sia ancora iniziata la procedura fallimentare non essendo stata emessa (ancorchè da giudice incompetente) la sentenza di fallimento;

che invero il tenore testuale non solo del secondo comma dell'art.9 bis (secondo cui, in caso di mancata proposizione del regolamento d'ufficio nel termine di 20 giorni dal ricevimento degli atti, *la procedura*

*fallimentare prosegue* dinanzi al tribunale dichiarato competente, che provvede alla nomina *del giudice delegato e del curatore*, non già del giudice relatore di cui all'art.15), ma anche del comma terzo (secondo cui in tal caso restano salvi *gli effetti degli atti precedentemente compiuti*), nonché del quarto e del quinto comma, induce a ritenere che l'ipotesi regolata da tali disposizioni sia quella in cui la procedura fallimentare sia già iniziata, ma dinanzi a giudice dichiarato incompetente: dunque la *ratio* di tali disposizioni, che questa Corte non ha mancato di evidenziare (cfr.Cass.n.22544/10; n.13316/10), risiede (non già nella generale urgenza che caratterizza la materia del fallimento, bensì più specificamente) nel principio della unitarietà della procedura fallimentare a far tempo dalla pronuncia del giudice incompetente, principio (enunciato da tali disposizioni introdotte dalla riforma del 2006, ma già desumibile dal sistema e dai principi informatori della legge fallimentare nel testo anteriormente vigente) evidentemente inapplicabile al conflitto di competenza in ordine ad una procedura fallimentare che non è ancora iniziata;

che conseguentemente l'estensione analogica della norma del comma secondo dell'art.9 bis alla diversa ipotesi (qui ricorrente) in cui l'incompetenza sia rilevata dal tribunale originariamente adito in sede prefallimentare –estensione che già troverebbe ostacolo nel disposto dell'art.14 delle preleggi, trattandosi di norma derogatoria rispetto al limite temporale per il rilievo della incompetenza per territorio posto in generale dall'art.38 comma III cod.proc.civ. (nella specie rispettato)- si mostra preclusa in radice dalla insussistenza della *eadem ratio*, rilevato, nel merito della questione di competenza, che il Tribunale di Latina ha evidenziato: a) il carattere meramente fittizio della sede legale in Fondi (il contratto di locazione dell'immobile del 21.3.2012 è stato risolto consensualmente in data 1.6.2012 e in tale breve lasso di tempo



l'immobile non è stato operativo o ~~era~~ comunque con merce ivi custodita), in ogni caso la irreperibilità della Odierna Distribuzione in quel luogo –verificata dall'agente postale in occasione della consegna di una raccomandata spedita da un fornitore per il recupero di un credito insoddisfatto- nel settembre 2013, quindi prima dell'anno anteriore alla istanza di fallimento (art.9 comma II l.fall.), depositata dalla Procura di Rimini nell'ottobre 2014; b)l'operatività direzionale ed amministrativa della società stessa presso la sede di Rimini anche successivamente al mese di giugno 2012, e comunque prima dell'anno anteriore alla istanza di fallimento;

che le circostanze sub a) risultano dalle dichiarazioni, rese alla P.G. e prodotte dalla Procura della Repubblica di Latina, del soggetto incaricato di concludere il contratto di locazione dell'immobile in Fondi per conto della società proprietaria, nonché dal fornitore insoddisfatto; che le circostanze sub b) risultano dalle dichiarazioni di due fornitori che, rispettivamente nell'agosto e nel settembre 2013, ebbero a recarsi presso la sede di Rimini ed ivi ottennero la consegna, in pagamento di merce, di assegni da parte del legale rappresentante della Odierna Distribuzione;



ritenuto l'idoneità di tali elementi a provare che la sede effettiva della società in questione si trovasse, alla data di presentazione dell'istanza di fallimento, ubicata da più di un anno in Rimini, ivi essendo collocato il centro dell'attività direttiva, amministrativa od organizzativa dell'impresa (cfr/ex multis Cass.n.6886/12), dal che discende la competenza territoriale del Tribunale di Rimini sul ricorso per dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 gennaio 2016

*AMV*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - 4 APR. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*[Handwritten signature]*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*[Handwritten signature]*